

INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA DI SIENA PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

1. Ambito d'applicazione

1. Gli indirizzi di seguito definiti si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti della Provincia di Siena in enti, aziende speciali, istituzioni, consorzi pubblici e di ambito, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, fondazioni, teatri, musei, istituzioni culturali (d'ora in poi nel testo enti, aziende ed istituzioni) ad eccezione dei seguenti casi:

- a) ove la persona da nominare o designare sia già espressamente individuata da disposizione di legge, regolamento, convenzione o Statuto Provinciale;
- b) ove si tratti di nominare, designare o revocare una persona in comitati, gruppi di lavoro, commissioni o simili operanti all'interno dell'Amministrazione Provinciale, anche di mero supporto all'attività del Presidente o dei singoli Consiglieri purchè gratuite;
- c) nei casi previsti dallo Statuto o da altri atti fondamentali o comunque da impostazioni disposte in atti fondamentali dell'Ente, in particolare ove sia ammessa, in connessione al mandato elettivo, la partecipazione di Consiglieri o Presidenti, organi o l'assunzione di incarichi operativi nelle Fondazioni, associazioni o altre forme di partecipazione che operino in ambiti sociali, di tutela di diritti, di promozione o culturali di cui fa parte l'Ente.

2. Requisiti e assenza di conflitto di interesse

1. Le nomine o le designazioni dovranno riguardare soggetti:

- a) che siano in possesso di idonea qualificazione per titoli culturali, specifiche competenze e per esperienze comunque maturate nelle materie attinenti le questioni che dovranno affrontare, legate allo scopo/oggetto sociale dell'ente, azienda, istituzione;
- b) che versino nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale nonché per tutti gli enti, aziende e istituzioni, in quelle relative alla carica di amministratore di Società ex art. 2382 del Codice Civile;
- c) non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i Consiglieri Provinciali;
- d) che non versino, altresì, in condizione di conflitto di interesse con l'ente, azienda o istituzione, intendendosi per tale, tra l'altro, l'amministrazione, la direzione o la qualità di socio illimitatamente responsabile di enti che abbiano il medesimo scopo/oggetto sociale ovvero la qualità di imprenditore individuale inerente le medesime attività, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte;
- e) che non abbiano incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina;

- f) che non abbiano riportato condanne per responsabilità contabile;
- g) che non siano stati condannati a pene detentive per delitti non colposi;
- h) che non si trovino in alcuna delle posizioni di inconferibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. n. 39. del 8-04-2013 e ss. mm. ii;
- i) che siano in possesso dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, per la sola nomina o designazione di rappresentanti in collegi sindacali o dei revisori.

2. Le nomine e/o le designazioni saranno effettuate in modo da evitare, di norma, il cumulo delle cariche e privilegiando il rinnovo dei rappresentanti, ad eccezione dei motivati casi in cui sia necessario assicurarne la continuità. In particolare deve essere il ricambio degli organi di controllo degli enti, i cui componenti pertanto non potranno essere riconfermati nel mandato presso lo stesso Ente\Azienda\Istituzione una volta sola, oltre la nomina/designazione iniziale.

3. Per le nomine o designazioni sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo nei casi previsti dalla legge la rappresentanza di genere.

4. Nelle società partecipate relativamente alle nomine e designazioni di competenza della Provincia di Siena in cui sono presenti altri enti locali è ammessa la partecipazione di Sindaci, Consiglieri e Assessori a cariche, organi e l'assunzione di incarichi operativi a condizione che svolgano tali incarichi in forma gratuita e svolgano il proprio mandato presso enti la cui partecipazione è inferiore al 5% e di popolazione inferiore a 15.000.

3. Nomina e/o designazione

1. Alla nomina provvede il Presidente della Provincia con proprio provvedimento a seguito di avviso pubblico, anche nel caso di designazione da parte del Consiglio, previa dichiarazione, in carta libera da parte dell'interessato:

- a) di accettare l'incarico;
- b) di possedere i requisiti per la designazione/nomina e non versare quindi in nessuna delle condizioni che precludano la stessa;
- c) di non avere conflitto di interesse e non trovarsi in condizioni di incompatibilità;
- d) di essere a conoscenza dei presenti indirizzi;
- e) di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;
- f) di conoscere ed accettazione del principio che le scelte di gestione e relative modalità, in particolare circa i procedimenti di affidamento dei lavori, servizi, forniture, incarichi professionali autonomi, di assunzione di personale dipendente, accesso ai documenti e assunzione di partecipazioni sociali, debbano essere coerenti con gli indirizzi che la Provincia formulerà in base alle leggi, regolamenti e statuti, e che tale coerenza debba essere verificata periodicamente;

- g) di conoscere ed accettazione della circostanza che il mancato rispetto di tali indirizzi ovvero la perdita dei requisiti per la nomina/designazione, che già non comporti la decadenza, costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico direttamente da parte del Presidente della Provincia, in caso di nomina da parte di questo o dall'organo competente alla nomina in caso di designazione;
- h) di impegnarsi formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l'ente interessato, anche se formulati successivamente alla loro nomina;
- i) di conoscere dei principi sull'anticorruzione e degli obblighi di trasparenza ai sensi della normativa vigente.

2. La suindicata dichiarazione è allegata al provvedimento di nomina del Presidente della Provincia, unitamente al curriculum vitae dell'interessato e a copia dei presenti indirizzi.

3. L'avviso pubblico, a firma del Dirigente competente, può prevedere:

- a) ulteriori impegni, requisiti e modalità procedurali, per la raccolta delle candidature. Tale avviso dovrà essere pubblicato per non meno di 15 gg nel sito istituzionale della Provincia, dandone opportuna evidenziazione sulla *home page* dello stesso con contestuale comunicazione a tutti i componenti del Consiglio Provinciale, nonché a tutti i Sindaci dei Comuni del territorio provinciale, fin dal primo giorno di pubblicazione;
- b) forme di consultazione con i Sindaci dei Comuni del territorio provinciale, anche per ambiti, finalizzate ad informare sulle istanze pervenute e sui principi che il Presidente intende seguire per le designazioni, nonché raccogliere osservazioni in ordine ad indirizzi da formulare per i designati.

4. Il provvedimento di nomina (da trasmettere all'incaricato e all'Ente per il quale è disposta la nomina) indica la data di decorrenza e scadenza della stessa.

5. All'atto della nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, il soggetto deve rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto per i consiglieri dei Comuni dell'Ente di Area Vasta.

6. Il provvedimento di nomina o di designazione viene comunicato dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

7. A fine della verifica del rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti per l'ente interessato, la Segreteria Generale raccoglie gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale, nonché le eventuali indicazioni operative del Presidente per ciascun ente, azienda, ancorché consortile, istituzione e società partecipate, la relazione e le comunicazioni presentate dai rappresentanti della Provincia di Siena.

4. Revoca

1. Il Presidente della Provincia procede con proprio provvedimento alla revoca delle nomine e delle designazioni della Provincia:

- a) quando vengono meno i requisiti indicati nei presenti indirizzi;
- b) quando sopraggiungono motivi di incompatibilità o conflitto di interesse;

- c) quando il nominato mette in atto comportamenti in palese contrasto con gli indirizzi programmatici del Consiglio e gli indirizzi di Governo, per inosservanza degli obblighi assunti, nonché per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi, per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi della Provincia o dell'Ente;
 - d) quando, successivamente alla nomina, venga meno il rapporto fiduciario tra il rappresentante e il Presidente dell'Ente di Area Vasta o la parte consiliare rappresentata, su istanza di quest'ultima; contestualmente si provvede alla sostituzione;
 - e) in caso di reiterate assenze ingiustificate.
2. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Presidente della Provincia al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.